



AZIENDA ISOLA

Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla persona

Ambito Isola Bergamasca Bassa Val San Martino
Via G. Bravi, 16 – Terno d'Isola (BG)



COMUNE DI CALUSCO D'ADDA
Provincia di Bergamo

REGOLAMENTO IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI E CRITERI DI COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEI SERVIZI

= Ambito territoriale sociale Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino =

(approvato con deliberazione del C.C. n.15 del 23/06/2025)

Sommario

DEFINIZIONI	3
PARTE GENERALE	4
SEZIONE PRIMA – Principi generali	4
Art. 1 – Oggetto	4
Art. 2 – Finalità e principi generali.....	5
Art. 3 – La rete delle unità di offerta	5
Art. 4 – Definizioni	6
Art. 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi	6
Art. 6 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato.....	6
Art. 7 – Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali.....	7
Art. 8 – Strumenti di governo della rete dei servizi sociali	7
SEZIONE SECONDA – L'accesso ai servizi	8
Art. 9 – Diritti degli interessati	8
Art. 10 – L'accesso al sistema degli interventi sociali.....	9
Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande.....	9
Art. 12 – La valutazione del bisogno e l'eventuale definizione del Progetto Individualizzato.....	10
Art. 13 – Esito del procedimento di definizione del Progetto Individualizzato	11
Art. 14 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata.....	11
Art. 15 – Adempimenti e controlli.....	11
Art. 16 – Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni assistenziali.....	11
Art. 17 – Cessazione della presa in carico	12
Art. 18 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 19 – Accesso agli atti	12
SEZIONE TERZA – Compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi	12
Art. 20 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa.....	12
Art. 21 – Determinazione della compartecipazione dell'utenza adulta	13
Art. 22 – Determinazione della compartecipazione dell'utenza: interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria).....	14

Art. 23 – Deposito cauzionale	14
Art. 24 – Validità della attestazione I.S.E.E.....	15
Art. 25 – Effetti di una nuova attestazione I.S.E.E.....	15
Art. 26 – Assenza o incompletezza dell’attestazione I.S.E.E.....	15
Art. 27 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive.....	15
Art. 28 – I.S.E.E. corrente	16
Art. 29 – Accertamento dell’estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E. Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono.....	16
SEZIONE QUARTA – Disposizioni finali.....	17
Art. 30 – Abrogazioni.....	17
Art. 31 – Pubblicità	17
Art. 32 – Entrata in vigore	17
Art. 33 – Revisione.....	17
Art. 34 – Monitoraggio	17
Art. 35 – Rilevamento del grado di soddisfazione degli utenti.....	18
PARTE SPECIALE - LE SCHEDE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI	19
Scheda 1: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)	19
Scheda 2: Pasti a domicilio	19
Scheda 3: Trasporto sociale.....	19
Scheda 4: Assistenza Domiciliare Minori (ADM).....	20
Scheda 5: Incontri protetti	21
Scheda 6: Affidamenti (etero)familiari	21
Scheda 7: Frequentazione unità di offerta semiresidenziali di natura socioassistenziale per persone con disabilità.....	22
Scheda 8: Frequentazione unità di offerta semiresidenziali di natura sociosanitaria per persone con disabilità (CDD)	23
Scheda 9: Frequentazione unità di offerta semiresidenziali di natura sociosanitaria per persone anziane.....	24
Scheda 10: Interventi di sostegno economico (contributi economici comunali).....	24
Scheda 11: Contributi per famiglie affidatarie/collocatarie e reti familiari.....	25
Scheda 12: Integrazione rette di unità di offerta residenziali di natura sociosanitaria per persone con disabilità o anziane non autosufficienti.....	25
Scheda 13: Inserimento in unità di offerta di tipo residenziale rivolte a minori.....	26

PREMESSA – Normativa essenziale di riferimento¹

- Convenzione ONU sui Diritti dell'infanzia del 20 novembre 1989, ratificata con l. 27 maggio 1991, n. 176
- Convenzione O.N.U. sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con l. 3 marzo 2009, n. 18.
- Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea.
- Costituzione Italiana.
- Codice Civile.
- d.m. 31 dicembre 1983 "Individuazione delle categorie di servizi pubblici locali a domanda individuale".
- l. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".
- l. 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".
- d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59".
- d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".
- l. 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi sociali".
- d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa".
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE".
- d.m. del Lavoro e delle Politiche Sociali 8 marzo 2013 "Definizione delle modalità di rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE".
- d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente".
- il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 ottobre 2019 "Approvazione delle modifiche del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), nonché delle relative istruzioni per la compilazione".
- d.P.C.M. 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie".
- d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".
- d.P.C.M. 12 gennaio 2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502".
- l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 "Politiche regionali per i minori".
- l.r. 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario".
- Accordi di Programma per l'attuazione del Piano di Zona.
- Statuto dell'Azienda Speciale Consortile.

DEFINIZIONI

Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

- **I.S.E.E.:** l'indicatore della situazione economica equivalente di cui al D.P.C.M. n. 159/2013.
- **Dichiarazione sostitutiva unica (DSU):** è un documento che contiene i dati anagrafici, reddituali e patrimoniali di un nucleo familiare e ha validità dal momento della presentazione e fino al 31 dicembre successivo.

¹ La normativa s'intende sempre citata nel testo vigente o comunque nel testo applicabile secondo il principio del *tempus regit actum*.

- **Prestazioni sociali:** si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della l. 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.
- **Prestazioni sociali agevolate:** prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti.
- **Prestazioni agevolate di natura sociosanitaria:** prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria rivolte a persone con disabilità e limitazioni dell'autonomia, ovvero interventi in favore di tali soggetti:
 - a) di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio;
 - b) di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali, incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione, rivolte a persone non assistibili a domicilio;
 - c) atti a favorire l'inserimento sociale, inclusi gli interventi di natura economica o di buoni utilizzabili per la fruizione di servizi.
- **Compartecipazione utenza:** costi (espressi percentualmente o in valore assoluto) a carico dell'utenza.
- **I.S.E.E. utenza:** è il valore dell'I.S.E.E. rapportato alla composizione del nucleo familiare rilevante così come normativamente individuato.
- **I.S.E.E. iniziale:** è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza al di sotto del quale la stessa è esente dalla compartecipazione al costo della prestazione.
- **I.S.E.E. finale:** è il valore dell'I.S.E.E. dell'utenza oltre il quale la stessa deve farsi carico della tariffa massima della prestazione.
- **Tariffa massima:** è il valore massimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.
- **Tariffa minima:** è il valore minimo di compartecipazione al costo della prestazione sociale agevolata.
- **Costo della prestazione:** è il costo per unità di servizio calcolato dal Comune.
- **Interpolazione lineare, o progressione lineare:** è una formula matematica che consente di individuare il costo di compartecipazione alla spesa in proporzione all' I.S.E.E. dell'utente. La formula di calcolo è la seguente:

$$\text{Compartecipazione utenza} = (\text{tariffa minima}) + \frac{\text{I.S.E.E. (utenza)} - \text{I.S.E.E. iniziale} \times (\text{tariffa massima} - \text{tariffa minima})}{(\text{I.S.E.E. finale} - \text{I.S.E.E. iniziale})}$$

PARTE GENERALE

SEZIONE PRIMA – Principi generali

Art. 1 – Oggetto

- 1) Il presente Regolamento disciplina:
 - a. i principi e le modalità di attivazione ed erogazione degli interventi, delle prestazioni e dei Servizi sociali effettuati da parte dell'Ambito Territoriale Sociale "Isola Bergamasca e Bassa Val San Martino", in rappresentanza dei Comuni costituenti l'Ambito, che saranno nominati di seguito, per brevità, "Comune";
 - b. i criteri di definizione della compartecipazione al costo da parte dell'utenza, delle prestazioni sociali agevolate e della componente sociale delle prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, nonché i criteri guida per l'erogazione delle stesse.
- 2) Per servizi sociali si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti e/o a pagamento, o di prestazioni professionali destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà, che le persone incontrano nel corso della loro vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale, da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione di giustizia.

- 3) Il sistema integrato dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psicofisico, tramite interventi personalizzati, concepiti nel pieno rispetto delle differenze e delle scelte espresse dai singoli.
- 4) L'Ambito determina, su delega dei comuni, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, il sistema dei servizi sociali sulla base dei bisogni espressi dal territorio.

Art. 2 – Finalità e principi generali

- 1) L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, mira a:
 - a. sostenere e promuovere l'emancipazione e l'autonomia delle persone coinvolte;
 - b. promuovere il miglioramento della qualità della vita e l'integrazione sociale delle persone, in special modo di quanti si trovino in situazione di maggiore disagio o fragilità;
 - c. garantire pari opportunità e diritti di cittadinanza;
 - d. sostenere e valorizzare l'apporto e la presenza delle reti familiari e della solidarietà sociale;
 - e. assicurare le prestazioni professionali di carattere sociale, psicologico ed educativo, secondo le proprie competenze, per prevenire situazioni di difficoltà e sostenere le persone vulnerabili nella ricerca delle persone adeguate ai propri bisogni;
 - f. evitare il cronicizzarsi della dipendenza assistenziale.
- 2) L'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, è realizzata valorizzando le priorità dei bisogni, prestando primaria attenzione alle situazioni di maggiore fragilità sociale.
- 3) La programmazione, l'organizzazione e l'erogazione delle prestazioni qui disciplinate, di competenza del Comune, avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, pari opportunità, equità, solidarietà, partecipazione, sussidiarietà, sostenibilità economica e libertà di scelta.
- 4) Nel rispetto dei suddetti principi, e al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza delle persone, impediscono il pieno sviluppo della persona umana, il Comune, sia in forma singola che associata, nei limiti delle proprie competenze, garantisce l'erogazione:
 - a. dei servizi che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m) della Costituzione;
 - b. dei servizi definiti dalla Regione quali livelli ulteriori - rispetto a quelli essenziali individuati dallo Stato - da garantire nel territorio regionale;
 - c. dei servizi definiti dal Comune medesimo, sia in forma singola che associata, quali livelli ulteriori rispetto a quelli di cui ai punti precedenti, da garantire nel territorio comunale e/o dell'Ambito.
- 5) Questi obiettivi saranno attuati secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini, secondo regole di equità e di partecipazione alla spesa commisurate ai livelli di reddito e di patrimonio di ciascuno. L'Ambito – alla data di approvazione del presente Regolamento - fornisce gratuitamente alcune prestazioni ricomprese nel decreto 8 marzo 2013 (prestazioni condizionate all'ISEE): per detta tipologia di servizi l'Ambito si riserva sin d'ora la facoltà di prevedere una verifica della situazione economica del richiedente, secondo i criteri stabiliti con D.p.c.m. 159/2013, in fase di presentazione della domanda di attivazione del servizio, al fine di definire le eventuali contribuzioni e/o tariffe da applicare.

Art. 3 – La rete delle unità di offerta

- 1) La rete dell'unità di offerta sociale è costituita dall'insieme integrato dei servizi, delle prestazioni, anche di sostegno economico, domiciliari, delle unità di offerta diurne, semiresidenziali e residenziali.
- 2) Tale rete si configura come un sistema aperto e dinamico in grado di far fronte ai bisogni delle persone.
- 3) Il Comune, in forma singola o associata, determina, tramite gli atti e gli strumenti di programmazione previsti dalla legislazione nazionale e regionale, gli obiettivi di sviluppo della rete delle prestazioni e delle unità di offerta in ambito sociale e sociosanitario, sulla base dei bisogni del territorio.
- 4) Sono riconosciute e promosse dal Comune, in forma singola e associata, le sperimentazioni di unità di offerta sociali e di modelli gestionali innovativi, in grado di rispondere a nuovi bisogni dei propri cittadini che si trovano in condizione di fragilità. La gestione associata consente la mappatura aggiornata della rete delle unità di offerta.

Arti. 4 – Definizioni

- 1) Ai fini del presente Regolamento, valgono le definizioni contenute nella legenda e, comunque, quelle contenute nella normativa nazionale e regionale vigente in materia.

Art. 5 – Destinatari degli interventi e dei servizi

- 1) Accedono alle prestazioni qui disciplinate, coerentemente con la normativa regionale vigente:
 - a. i cittadini residenti nel Comune e gli altri cittadini italiani e di Stati appartenenti all'Unione Europea (UE) temporaneamente presenti nel territorio comunale;
 - b. i cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti alla UE in regola con le disposizioni che disciplinano il soggiorno e residenti nel Comune, i profughi, i rifugiati, i richiedenti asilo, gli stranieri con permesso umanitario ai sensi del d.lgs. n. 286/1998 e s.m.i., gli apolidi, i rimpatriati e comunque coloro che beneficiano di una forma di protezione personale, riconosciuta a livello internazionale;
 - c. le persone diverse da quelle indicate nelle lettere a) e b), comunque presenti sul territorio comunale, allorché si trovino in situazioni tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli ai corrispondenti servizi del Comune o dello Stato di appartenenza. Sono sempre garantite la tutela della maternità consapevole e della gravidanza e la tutela delle condizioni di salute e sociali del minore;
 - d. i minori italiani e stranieri residenti e/o domiciliati nel Comune che versino in stato di bisogno.
- 2) Per le persone temporaneamente presenti nel territorio comunale che versino in condizione di necessità sociale emergenziale, il Comune avvia gli interventi ritenuti più opportuni per fronteggiare detta situazione, attivandosi contestualmente presso altri Comuni competenti, allorchando sia colà allocata la relativa competenza economica, per richiedere la presa in carico, riservandosi di promuovere le necessarie azioni, anche giudiziali, per il recupero dei costi sostenuti.

Art. 6 – Le priorità di accesso agli interventi ed ai servizi del sistema integrato

- 1) Conformemente alla normativa vigente, i parametri per l'accesso prioritario alle prestazioni sono definiti per l'accesso ordinario, su domanda o per attivazione d'ufficio, e per l'accesso in emergenza per misura di pronto intervento assistenziale.
- 2) Sulla base degli indirizzi regionali, accedono prioritariamente alla rete delle unità d'offerta sociale le persone in condizioni di povertà o con reddito insufficiente, prive di rete familiare, nonché le persone totalmente o parzialmente incapaci di provvedere a sé stesse o esposte a rischio di emarginazione, nonché quelle sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che impongono interventi assistenziali. Nel caso in cui l'Autorità Giudiziaria detti essa stessa prescrizioni sufficientemente dettagliate circa l'intervento sociale da eseguire, quest'ultimo sarà eseguito conformemente alle medesime, coinvolgendo, sin da subito e per quanto possibile, sia il beneficiario sia il rappresentante legale del medesimo.
- 3) Sulla base degli indirizzi regionali e promuovendo la necessaria collaborazione ed integrazione con l'Agenzia di Tutela della Salute, l'accesso alla rete delle unità di offerta sociosanitarie, nell'ambito delle competenze in capo all'Azienda, avviene considerando e valutando le situazioni di bisogno delle persone, secondo quanto previsto dal presente regolamento, determinate da:
 - a. non autosufficienza dovuta all'età o a malattia;
 - b. inabilità o disabilità;
 - c. patologia psichiatrica stabilizzata;
 - d. patologie terminali e croniche invalidanti;
 - e. infezione da HIV e patologie correlate;
 - f. dipendenza;
 - g. condizioni di salute o sociali, nell'ambito della tutela della gravidanza, della maternità, dell'infanzia, della minore età;
 - h. condizioni personali e familiari che necessitano di prestazioni psicoterapeutiche e psico-diagnostiche.

Art. 7 – Risorse destinate al finanziamento degli interventi sociali

- 1) Gli interventi sociali sono finanziati attraverso le risorse comunali proprie ovvero per il tramite di fondi (finanziamenti) statali/regionali ad essi destinati, nonché dalle compartecipazioni al costo da parte dell'utenza, intese quale strumento finalizzato a concorrere alla definizione e al sostegno del sistema di welfare territoriale destinato a tutti.
- 2) Le prestazioni e i benefici economici normati dal presente Regolamento sono erogati sino ad esaurimento dei relativi stanziamenti di bilancio nel rispetto dei principi della giustizia e dell'equità sociale e della normativa vigente in materia.
- 3) La Giunta Comunale, nella proposta di schema di bilancio di previsione da sottoporre al Consiglio comunale, definisce annualmente il budget per ciascuna tipologia di intervento, tenuto conto delle indicazioni del Servizio sociale.

Art. 8 – Strumenti di governo della rete dei servizi sociali

- 1) Sono strumenti di governo del sistema degli interventi e dei servizi:
 - a. I protocolli di intesa istituzionali e gli Accordi di Programma: in accordo con le altre istituzioni locali, regionali e nazionali, il Comune sperimenta e sviluppa forme di collaborazione e di partenariato, al fine di offrire servizi/progetti integrati e funzionali alle esigenze delle persone e dei nuclei familiari nel rispetto dei principi di cui al codice dei contratti pubblici e al codice del terzo settore. Il Comune promuove forme di monitoraggio e verifica, ai fini della valutazione della loro efficacia e delle conseguenti eventuali modifiche.
 - b. Accredimento delle Unità di offerta sociale: il Comune uniforma la propria azione sociale a modalità sussidiarie e complementari rispetto agli interventi che possono essere efficacemente svolti dal privato sociale. A tal fine, il Comune riconosce l'iniziativa dei soggetti di diritto privato nella realizzazione e gestione di unità di offerta sociali e promuove l'attivazione di unità di offerta innovative e sperimentali, tenuto conto dei bisogni rilevati e della disponibilità delle risorse necessarie.

Sulla base dei risultati finali delle sperimentazioni di nuove unità di offerta sociale, il Comune definisce i requisiti di accredimento o riconoscimento e le modalità e condizioni di accordo con i rispettivi soggetti gestori, condividendole preventivamente con le parti interessate e con gli specifici portatori di interesse.

Il Comune individua, nell'ambito della programmazione, le prestazioni per le quali procedere all'accredimento o al riconoscimento, per ciascuna delle quali definisce i requisiti essenziali e l'eventuale corrispettivo economico, nonché le modalità di verifica e di controllo finalizzate ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti strutturali, organizzativi funzionali e gestionali, nonché a monitorarne l'efficienza nella gestione e l'efficacia degli interventi, in relazione ai bisogni ed alle richieste.
 - c. I Protocolli e gli accordi con il privato sociale: nella sua qualità di garante istituzionale del benessere della comunità locale, il Comune propone e sottoscrive protocolli e accordi con gli Enti del Terzo settore, anche non iscritti nel registro unico nazionale, nel rispetto dei principi di cui al codice dei contratti pubblici e al codice del terzo settore, per la determinazione delle finalità, obiettivi e criteri di organizzazione e realizzazione di specifici progetti di intervento finalizzati al raggiungimento del più alto livello di benessere compatibile con la programmazione zonale e con le linee politiche di mandato.
 - d. I contratti di affidamento della gestione dei servizi a terzi: la scelta dei soggetti ai quali affidare la gestione dei servizi/progetti sociali, è fatta prioritariamente, o anche esclusivamente, mediante la valutazione degli elementi che garantiscono la qualità del servizio da erogare, intesa come efficacia nel rispondere al bisogno individuato.

L'affidamento della gestione dei servizi è quindi di norma disposto sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, considerando gli elementi qualitativi in misura prevalente rispetto al prezzo e privilegiando a tal fine:

 - dove richiesto, il possesso dell'autorizzazione e dell'accredimento alla gestione del servizio
 - la formazione, la qualificazione e l'esperienza professionale degli operatori e le modalità adottate per il contenimento del loro turn over;

- l'esperienza maturata nei settori di riferimento e nello svolgimento degli interventi a favore dei soggetti destinatari delle prestazioni;
 - la conoscenza degli specifici problemi sociali del territorio e delle risorse disponibili;
 - il coinvolgimento di persone con disabilità o in situazione di svantaggio;
 - la progettazione innovativa;
 - gli strumenti di qualificazione organizzativa del servizio;
 - gli strumenti di misurazione dell'efficacia e dell'impatto sociale degli interventi;
 - gli strumenti di misurazione della soddisfazione del beneficiario.
- e. La co-progettazione degli interventi sociali: il Comune riconosce e promuove il ruolo attivo degli enti del Terzo Settore e disciplina con apposito regolamento i rapporti con esso.
- f. Il partenariato pubblico – privato: nell'ambito della progettazione, costruzione e fornitura di interventi e servizi, il Comune riconosce nel partenariato una forma innovativa di collaborazione tra sfera pubblica e soggetti del privato sociale non – profit.
A tale riguardo, promuove le necessarie iniziative ed interazioni per la formazione di un elenco di Enti del Terzo settore, anche non iscritti nel registro unico nazionale, disponibili a cooperare e gestire forme condivise di erogazione di interventi, progetti e servizi.
Le predette finalità vengono realizzate attraverso modalità che non comportino la conclusione di contratti pubblici, ad esempio tramite il semplice finanziamento di tali servizi o la concessione di licenze o autorizzazioni a tutti gli operatori economici che soddisfano le condizioni predefinite, senza che vengano previsti limiti o quote, a condizione che venga assicurata una pubblicità sufficiente e si rispettino i principi di trasparenza e di non discriminazione.
I soggetti del privato sociale non-profit possono esprimere la disponibilità a collaborare con il Comune anche attraverso la sottoscrizione di accordi di programma.
- g. La sperimentazione: il Comune riconosce il valore della sperimentazione di nuove unità di offerta sia per rispondere con efficacia ai nuovi bisogni sia per garantire la proposta dell'offerta nell'ambito dei servizi alla persona, considerando con attenzione sia gli standard gestionali e strutturali necessari sia gli esiti delle attività avviate ed approvate, in applicazione della specifica disciplina regionale in materia.
L'attivazione di sperimentazioni di nuove unità di offerta e di nuove tipologie di prestazione nelle diverse aree di intervento è subordinata alla preventiva analisi della domanda ed alla valutazione dei bisogni effettuata in forma partecipata con il privato sociale nell'ambito della programmazione dei servizi sociali.
- h. I Patti educativi di responsabilità/solidarietà comunitari o territoriali: il Comune promuove la partecipazione del privato sociale alla definizione di patti sociali territoriali per la realizzazione di progetti finalizzati allo sviluppo di iniziative e interventi sul territorio.
Mediante tali accordi le parti si impegnano ad attuare una programmazione condivisa e sostenibile di attività in funzione dei bisogni della popolazione locale.

SEZIONE SECONDA – L'accesso ai servizi

Art. 9 – Diritti degli interessati

- 1) Il Servizio sociale garantisce all'interessato:
 - a. la completa informazione sugli interventi e prestazioni erogabili dal sistema integrato dei Servizi sociali, sulle modalità per accedervi e sulle possibilità di scelta;
 - b. la consulenza professionale di un operatore, volta a decidere in merito all'eventuale presa in carico;
 - c. la tutela della riservatezza, conformemente alla normativa, anche sovranazionale, vigente, e nel rispetto del segreto d'ufficio e professionale.
- 2) Nel contesto della presa in carico sono comunicati:
 - a. il nominativo dell'operatore responsabile del caso;
 - b. i diritti partecipativi e la loro ampiezza;
 - c. l'eventuale quota compartecipativa a carico del privato (allorquando non individuata congiuntamente in itinere);
 - d. le previste attività di controllo sulla qualità delle prestazioni, anche quando erogate da soggetti terzi, di competenza comunale.

Art. 10 – L'accesso al sistema degli interventi sociali

- 1) Il Comune assicura l'attività di Segretariato sociale e Servizio sociale professionale, al fine di:
 - a. assicurare competenza nell'ascolto e nella valutazione dei bisogni delle persone;
 - b. orientare le persone all'interno del sistema degli interventi sociali e fornire adeguate informazioni finalizzate a facilitarne l'accesso;
 - c. attivare la presa in carico, ove necessario, secondo criteri di integrazione e di continuità assistenziale, anche in raccordo con gli altri soggetti istituzionali e non, che compongono la rete di welfare locale.

Il Segretariato sociale è finalizzato a garantire: unitarietà di accesso, capacità di ascolto, funzione di orientamento, funzione di filtro, funzioni di osservatorio e monitoraggio dei bisogni e delle risorse, funzione di trasparenza e fiducia nei rapporti fra richiedente e servizi.

- 2) Il Servizio sociale comunale attiva d'ufficio la presa in carico nei casi di:
 - a. esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria;
 - b. presenza di minori privi di adulti di riferimento;
 - c. situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità della persona;
 - d. invio da parte di ospedali e strutture sanitarie e sociosanitarie, finalizzati a garantire la continuità assistenziale di pazienti/ospiti in dimissione.

L'attivazione d'ufficio può seguire all'accertamento di situazioni di bisogno, in virtù di segnalazione di soggetti esterni qualificati, quali a titolo esemplificativo: medici di medicina generale, forze dell'ordine, istituzioni scolastiche, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale.

- 3) Il presente Regolamento definisce i requisiti per l'accesso alle singole prestazioni qui disciplinate. Resta fermo che eventuali ulteriori requisiti saranno applicati allorquando espressamente indicati nella normativa nazionale/regionale.
- 4) L'ammissione alle prestazioni per gli aventi diritto può essere immediata o prevedere l'inserimento in una lista di attesa.

Art. 11 – Modalità di presentazione delle domande

- 1) Ai fini dell'attivazione degli interventi l'interessato presenta apposita domanda messa a disposizione del Servizio sociale comunale. La domanda può essere presentata direttamente da parte della persona interessata ovvero da suo delegato ovvero, in caso di persone minori o comunque incapaci, della persona esercente la responsabilità genitoriale o tutoriale.
- 2) La domanda di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità dell'istante. Il pubblico ufficiale attesta che la domanda è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere.
- 3) La domanda nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita da quella, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge, dal convivente o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità dell'istante.
- 4) Il Servizio sociale, qualora la richiesta provenga da soggetto diverso rispetto all'utente o dal suo rappresentante legale, e si renda necessaria l'attivazione di un intervento assistenziale, ne informa il diretto interessato per acquisirne il consenso, salvo i casi previsti dalla legge.
- 5) La domanda, salvo diversa disposizione normativa, si perfeziona con la sua presentazione al Servizio sociale, previo colloquio con l'assistente sociale, che comunica tutti gli allegati necessari, limitatamente a quelli non già in possesso dell'amministrazione ovvero reperibili da questa presso altra amministrazione.
- 6) Il Servizio sociale ha facoltà di richiedere ogni documento ritenuto utile ai fini dell'istruttoria della domanda. La documentazione, sussistendone le condizioni, s'intende prodotta anche mediante autocertificazione, conformemente alla normativa vigente. La domanda può essere integrata con tutte le notizie, i dati e la documentazione che l'istante ritiene utili ai fini della relativa istruttoria.
- 7) Al fine di promuovere la semplificazione amministrativa e facilitare l'accesso agli interventi ed ai servizi, i comuni hanno delegato all'Ambito, titolare della gestione associata dei servizi, la definizione di un modello unico di domanda, da utilizzare per l'accesso. La documentazione richiesta a corredo della domanda di accesso è limitata alle certificazioni e informazioni che non possono essere acquisite direttamente dall'ente, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, legge 241/1990.

- 8) Al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione e la tutela dei diritti dei destinatari degli interventi, in sede di accesso le persone richiedenti sono informate circa le seguenti modalità e gli strumenti di tutela attivabili presso gli uffici comunali:
- presentazione d'istanza di revisione, in caso di provvedimento di diniego;
 - presentazione di reclami, suggerimenti, segnalazioni.

Art. 12 – La valutazione del bisogno e l'eventuale definizione del Progetto Individualizzato

- 1) Possono beneficiare degli interventi qui disciplinati le persone che si trovino in situazione di effettivo bisogno, riscontrabile secondo i criteri di valutazione previsti dal presente Regolamento.
- 2) Per situazione di bisogno si intende la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. incapacità di provvedere a se stessi;
 - b. assoggettamento a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio assistenziali;
 - c. presenza di svantaggio personale in situazione di fragilità della rete sociale;
 - d. insufficienza della capacità economica e della vita di relazione per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita.

La presenza di più figli minori o di soggetti vulnerabili all'interno del nucleo familiare del richiedente l'intervento è considerato elemento aggravante la condizione di bisogno.

- 3) La valutazione della situazione di bisogno compete all'assistente sociale responsabile del caso, che opera le scelte conseguenti nel quadro complessivo dato dall'insieme delle risorse disponibili. Il Servizio sociale attua altresì un raccordo con gli amministratori del comune di residenza dell'interessato.
- 4) Il percorso di valutazione considera, senza pretesa di esaustività, i seguenti elementi:
 - a. la verifica dei requisiti di accesso;
 - b. la condizione personale e familiare dell'interessato;
 - c. le condizioni di salute;
 - d. la situazione abitativa;
 - e. la disponibilità di risorse di rete;
 - f. la capacità di gestione di sé e del nucleo familiare;
 - g. la capacità di assumere consapevoli decisioni;
 - h. la capacità di aderire al progetto concordato;
 - i. la disponibilità di ulteriori risorse economiche e relazionali da parte della rete parentale;
 - j. la situazione lavorativa;
 - k. la capacità economica del nucleo familiare rilevante ai fini I.S.E.E. ed altri eventuali elementi indicativi del tenore di vita.
- 5) Tra le diverse domande ricevute vengono individuate le priorità di intervento secondo l'applicazione dei seguenti criteri di priorità:
 - a. persone sole;
 - b. persone con rete familiare esistente ma fragile, su valutazione del Servizio sociale;
 - c. persone con rete familiare abile;
 - d. a parità di priorità, si utilizzerà il criterio cronologico di ricezione della domanda.
- 6) Nelle situazioni di particolare complessità sanitaria e sociosanitaria può essere prevista la valutazione integrata multidimensionale e multiprofessionale in collaborazione con Azienda Isola e i competenti soggetti del sistema sociosanitario locale – Medici di Medicina Generale, Azienda di Tutela della Salute (ATS) e dall'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) – anche attraverso l'utilizzo di strumenti validati, utili a rilevare il grado di autonomia.
- 7) Il Progetto Individualizzato, allorquando da adottarsi, è predisposto dall'assistente sociale responsabile del caso in contraddittorio con l'interessato ovvero con chi lo rappresenta validamente.
- 8) Il Progetto Individualizzato, a titolo esemplificativo, contiene:
 - a. sintesi dell'iter valutativo;
 - b. obiettivi;
 - c. risorse professionali e sociali attivate;
 - d. interventi previsti;
 - e. durata;
 - f. modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato e la conseguente assunzione di impegni;

- g. eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata ai sensi del presente Regolamento e delle deliberazioni comunali di fissazione delle soglie e tariffe;
- h. tempi, modalità di monitoraggio e verifica;
- i. tempi e modalità di rivalutazione del bisogno.

Art. 13 – Esito del procedimento di definizione del Progetto Individualizzato

- 1) Il procedimento così avviato si dovrà concludere nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza, salva la necessità, debitamente comunicata, di ulteriori 30 giorni per esigenze istruttorie. Nel caso di istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale, il Comune comunica l'ammontare della eventuale compartecipazione.
- 2) A seguito di valutazione delle istanze per la fruizione di servizi a domanda individuale può essere comunicata l'inclusione nella lista di attesa, nel rispetto degli equilibri di bilancio, oppure può essere comunicata e motivata la non ammissione alla fruizione del servizio. In caso di accertamento della situazione di bisogno, per i servizi per i quali è richiesto, si prevede la sottoscrizione congiunta (pubblica/privata) del Progetto Individualizzato, salve le ipotesi di intervento emergenziale, è condizione indispensabile all'avvio delle attività colà previste.
- 3) Per la predisposizione del Progetto Individualizzato viene adottata una metodologia di lavoro per progetti che definisce:
 - gli obiettivi del programma;
 - le risorse professionali e sociali attivate;
 - gli interventi previsti;
 - la durata;
 - gli strumenti di valutazione;
 - le modalità di corresponsabilizzazione dell'interessato;
 - le eventuali modalità di compartecipazione al costo dei servizi, determinata secondo quanto previsto dal presente regolamento e dalle deliberazioni comunali di determinazione dei contributi/tariffe sulla base dell'I.S.E.E.;
 - i tempi e le modalità di rivalutazione della situazione di bisogno.
- 4) In caso di provvedimento di diniego, sono comunicati contestualmente all'interessato anche i termini e le modalità di ricorso esperibile.

Art. 14 – Accesso in situazioni di emergenza-urgenza e forme di istruttoria abbreviata

- 1) Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e dignità personale e per casi di interventi di assistenza a tantum e di modesta entità, il Servizio sociale comunale, sulla base delle informazioni disponibili accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, con convalida del responsabile del servizio entro i successivi tre giorni lavorativi ovvero previa autorizzazione preventiva tracciabile.

Art. 15 – Adempimenti e controlli

- 1) L'utente è tenuto a consegnare periodicamente al Servizio sociale, con la cadenza comunicata da questi, la documentazione necessaria per verificare il corretto andamento del Progetto Individualizzato, nonché la permanenza dei requisiti previsti per beneficiare degli interventi.
- 2) L'immotivata mancata consegna di quanto richiesto può comportare la sospensione del beneficio concesso.
- 3) Il Servizio sociale si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite a corredo dell'istanza, anche mediante visite domiciliari.
- 4) Il Servizio sociale provvederà al monitoraggio del singolo Progetto Individualizzato anche in collaborazione con gli altri soggetti coinvolti.

Art. 16 – Sospensione e revoca dell'erogazione delle prestazioni assistenziali

- 1) Eventuali variazioni sostanziali intervenute in itinere, concernenti i requisiti che giustificarono l'adozione del Progetto Individualizzato, dovranno essere comunicate tempestivamente dall'utente (ovvero da chi lo rappresenta) al Servizio sociale, ai fini di un'eventuale rimodulazione dello stesso. La mancata comunicazione può comportare la sospensione del beneficio concesso.

- 2) La prestazione erogata può essere revocata qualora il beneficiario non collabori immotivatamente al Progetto Individualizzato ovvero allorquando mutino le condizioni che lo giustificarono.
- 3) La revoca è altresì disposta a fronte di dichiarazioni mendaci rese dal beneficiario che non integrino il c.d. "falso innocuo". È fatta salva la responsabilità del beneficiario e quanto previsto dall'art. 9 co. 2 del presente Regolamento.
- 4) La revoca è disposta anche in ogni altro caso in cui il mutamento delle condizioni di fatto o di diritto rendano impossibile, ovvero inconfigurabile, l'esistenza del Progetto Individualizzato². In tali casi l'utente ovvero chi lo rappresenta ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione al Servizio sociale, in difetto della quale il Comune si riserva di agire, se del caso anche giudizialmente, per il recupero delle somme impropriamente spese.

Art. 17 – Cessazione della presa in carico

- 1) La presa in carico della persona, anche nel contesto del Progetto Individualizzato, cessa allorquando emergano situazioni in fatto e/o in diritto, discrezionalmente valutate dal Servizio sociale, che la rendano impossibile ovvero non perseguibile, ed in particolare senza carattere esaustivo:
 - raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati;
 - interruzione ingiustificata, volontaria e consapevole della collaborazione prevista nel progetto individualizzato da parte della persona e/o del nucleo familiare;
 - mancanza di prerequisiti indispensabili alla presa in carico valutati dall'équipe del servizio;
 - trasferimento di residenza;
 - decesso.
- 2) In questi casi il Servizio sociale adotta un provvedimento motivato in tal senso che comunica immediatamente a chi vi ha interesse.

Art. 18 – Trattamento dei dati personali

- 1) Il trattamento dei dati personali avviene secondo le norme del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della normativa nazionale vigente in materia, che al contempo garantisce alle persone i diritti e le facoltà ivi previste.

Art. 19 – Accesso agli atti

- 1) Il diritto di accesso è riconosciuto a chiunque, nei soli limiti previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità stabilite nelle linee guida ANAC in accordo con il Garante della Protezione dei dati personali di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

SEZIONE TERZA – Compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi

Art. 20 - Disposizioni comuni in tema di compartecipazione alla spesa

- 1) Costituisce principio generale, salvo diversa disposizione normativa e/o regolamentare, che l'utenza, che fruisce di prestazioni agevolate socio-sanitarie di natura non prevalentemente sanitaria, sia tenuta alla compartecipazione al costo delle stesse, a partire dalla capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato, allorquando adottato, in applicazione della normativa nazionale e regionale vigente. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore I.S.E.E. ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione alla spesa delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni (ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m della Costituzione), fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni.

La quota di compartecipazione individuata e comunicata deve comunque rispondere a criteri di proporzionalità, nel rispetto dei canoni generali di correttezza e ragionevolezza che attengono alla gestione delle risorse pubbliche disponibili. I criteri di compartecipazione al costo sono definiti dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., d'insieme con la normativa regionale in materia e dalle disposizioni del presente Regolamento.

² A titolo esemplificativo, senza pretesa di esaustività: trasferimento di residenza in altro Comune, ricovero definitivo in struttura residenziale, decesso dell'utente, ecc.

- 2) Potranno essere effettuate delle riduzioni nel caso in cui, a seguito di valutazione della documentazione presentata ed a seguito di somministrazione di una scheda di valutazione da parte dell'assistente sociale di riferimento (che tiene conto di: rete familiare – reddito – autonomia), il soggetto richiedente venisse ritenuto portatore di un elevato bisogno ed avesse un reddito e un patrimonio inferiore ai parametri stabiliti per i singoli servizi.
- 3) Nei casi di riduzioni dei costi, i criteri di determinazione sono definiti dal D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 *“Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente”*, e dai relativi provvedimenti attuativi, nonché dalla normativa statale e regionale in tema di I.S.E.E. e dalle disposizioni previste dal presente regolamento.
- 4) L'eventuale integrazione comunale al costo della prestazione fruita è prevedibile unicamente per la frequenza di unità di offerta accreditate ovvero quando essa è erogata da soggetti accreditati/convenzionati secondo la disciplina regionale vigente.
L'integrazione comunale della retta per le prestazioni rese presso unità di offerta (semi)residenziali, è previsto solamente quando la prestazione sia erogata in unità di offerta accreditate/convenzionate ai sensi della normativa regionale vigente, e su posti contrattualizzati.
In casi del tutto eccezionali è prevedibile un inserimento temporaneo presso strutture non accreditate, ancorché autorizzate al funzionamento, ovvero su posti non contrattualizzati, a fronte di una insuperabile indisponibilità di posti nelle prime e a fronte della necessità di una prestazione di assistenza non altrimenti fronteggiabile e procrastinabile, ovvero quando ciò risponda meglio agli obiettivi del Progetto Individualizzato.
La cessazione della situazione emergenziale autorizza il Servizio sociale, d'intesa con il beneficiario, o con chi lo rappresenta, ad una rivalutazione della situazione finalizzata al ricollocamento della persona in una unità di offerta accreditata.
- 5) Qualora il beneficiario, o chi lo rappresenta, non ottemperi al pagamento della quota a proprio carico, il Comune, previa diffida e messa in mora, agisce nelle forme e modi previsti dall'ordinamento per la tutela del proprio credito, impregiudicate le segnalazioni del caso all'Autorità giudiziaria. Previo accordo con l'Ufficio competente, è salva per il beneficiario la facoltà di rateizzare i pagamenti dovuti. Sarà facoltà del Servizio sociale, previa adeguata istruttoria, sospendere la prestazione erogata nelle situazioni di morosità elevata/reiterata, fatta salva la necessità di mantenere attivo l'intervento per motivi di elevato bisogno sociale o per interventi obbligatori.

Art. 21 – Determinazione della compartecipazione dell'utenza adulta

- 1) Per la determinazione della compartecipazione dei beneficiari adulti al costo delle prestazioni qui disciplinate, erogate dal Comune in forma singola o associata, salvo diverse disposizioni normative, si utilizza il criterio della progressione lineare ovvero quello della tariffazione a fasce ovvero ancora si prevede l'adozione del citato Progetto Individualizzato. In ogni caso si prevede che la richiesta compartecipativa aumenti progressivamente all'aumentare della capacità economica dei beneficiari stessi.
- 2) Per la determinazione dell'importo del sostegno economico per il ricovero in servizi residenziali a ciclo continuo per anziani e disabili e adulti in condizione di grave marginalità, la misura dell'intervento economico integrativo comunale è stabilita come differenza tra il valore della quota sociale della struttura residenziale presso cui è inserito il beneficiario e la quota da questi sostenibile, definita nel Progetto Individualizzato. L'importo è definito in contraddittorio con l'utente e la sua famiglia, tenendo conto anche, ma non in via esclusiva, dell'ISEE dell'utenza e, considerando la natura e lo scopo delle indennità eventualmente percepite oltre che della natura continuativa e globalmente assistenziale della prestazione erogata, delle pensioni, rendite e indennità comunque denominate e godute. Ai fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990, ovvero di un accordo più generale contemplato in un progetto assistenziale personalizzato
- 3) Le Schede di cui alla Parte Speciale del presente Regolamento riportano il criterio che, per ogni tipo di intervento, il Comune ritiene di dover adottare. Detto criterio è preventivamente comunicato al beneficiario, o a chi lo rappresenta, dal Servizio sociale precedente.

- 4) Allorquando si dovesse procedere per il tramite della definizione di un Progetto Individualizzato, la capacità economica del beneficiario, a fini compartecipativi, è valutata anche, ma non in via esclusiva, con riferimento all'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
- 5) Per le persone di cui all'art. 5, comma 1, lettera a) capoverso del presente Regolamento e dell'art. 5, comma 1, lettera c) la tariffa delle prestazioni che è applicata è quella massima.

Art. 22 – Determinazione della compartecipazione dell'utenza: interventi socio-educativi a favore di minorenni (anche su prescrizione dell'autorità giudiziaria)

- 1) In applicazione del dettato del Codice civile e del r.d.l. n. 1404/1934, è previsto che compartecipino al costo degli interventi i genitori e/o il tutore dei minori:
 - inseriti in unità di offerta educative e terapeutiche (quando non a totale carico del Servizio Sanitario);
 - inseriti in famiglie affidatarie;
 - che beneficino, su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, di interventi educativi domiciliari e della prestazione di incontri protetti;
 - che beneficino di prestazioni sociali, comunque denominate, anche su richiesta ovvero dietro prescrizione dell'Autorità giudiziaria, che si rendano necessarie nel corso del loro affidamento familiare o della permanenza in una unità di offerta residenziale ovvero frequenza di una unità di offerta semiresidenziale.
- 2) I genitori e/o il tutore sono informati tempestivamente del fatto che gli interventi da attuare non sono normativamente previsti come gratuiti.
- 3) La somma a carico dei genitori e/o del tutore, in tali casi, è quantificata con gli stessi previo confronto fra le parti, contemplando la loro facoltà di documentare redditi e proventi comunque denominati oltre alle spese sostenute/da sostenere, al fine di una corretta ed equa quantificazione. Nel caso in cui gli stessi ritengano di poter fruire di una agevolazione di pagamento, è consentita la presentazione dell'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
- 4) A fini di cui al periodo precedente si procede alla stesura e sottoscrizione di un accordo sostitutivo di provvedimento ex art. 11 della l. n. 241/1990 ovvero di un accordo più generale contemplato in un Progetto Individualizzato.
- 5) In caso di immotivata mancata disponibilità al pagamento da parte dei genitori e/o del tutore, pur a fronte di una accertata ovvero fondatamente presunta capacità economica, l'amministrazione competente si riserva di procedere, anche per vie giudiziali, al recupero delle somme dovute.
- 6) La quota compartecipativa a carico dell'utenza potrà subire delle variazioni in caso di mutamento significativo della capacità economica rilevante, che l'utenza è tenuta a segnalare tempestivamente al Servizio sociale.
- 7) La determinazione delle tariffe e delle soglie è rimessa a specifici provvedimenti della Giunta Comunale, da utilizzarsi quali elementi di partenza per determinare la compartecipazione a carico dei genitori.
- 8) Il Servizio sociale, previa adeguata istruttoria e a seguito di proposta motivata, in casi eccezionali, discrezionalmente valutati, può proporre l'esonero/riduzione della quota a carico dei genitori e/o del tutore, che viene poi disposta con motivato provvedimento.

Art. 23 – Deposito cauzionale

- 1) Il Comune ha facoltà di richiedere al beneficiario, o a chi lo rappresenta, il versamento di una cauzione per l'accesso e la fruizione del servizio. Tale cauzione verrà versata dal beneficiario, o da chi lo rappresenta, ove lo stesso sia tenuto alla compartecipazione al costo delle prestazioni sociali, in ragione della capacità economica del nucleo familiare rilevante evidenziata nell'I.S.E.E. e/o in base ai contenuti del suindicato Progetto Individualizzato. L'importo di cui al deposito cauzionale ha natura infruttifera.
- 2) Il versamento della cauzione, ove prescritto, dovrà essere effettuato alla sottoscrizione del Progetto Individualizzato, quale condizione per la fruizione della prestazione di natura sociale.
- 3) Il deposito cauzionale potrà essere quantificato in misura pari al costo di una (1) mensilità delle prestazioni erogate sino ad un massimo di tre (3) mensilità, in ragione dei criteri afferenti al costo, alla durata della prestazione di natura sociale e alla capacità economica del beneficiario e/o del suo nucleo familiare.

- 4) In caso di cessazione della prestazione erogata, il deposito cauzionale potrà essere utilizzato a copertura degli importi a titolo di compartecipazione ancora da versare da parte del beneficiario. In caso di inadempimento nel versamento della quota di compartecipazione da parte del beneficiario, il deposito cauzionale verrà utilizzato per sanare il debito maturato.
- 5) In caso di rinuncia da parte del beneficiario alle prestazioni programmate, il Comune potrà trattenere a copertura degli oneri amministrativi una quota sino ad un quinto (1/5) del deposito cauzionale.
- 6) Al termine dell'erogazione della prestazione, verificata la completa corresponsione da parte del beneficiario della quota di compartecipazione dovuta, il Comune provvederà alla restituzione negli ordinari tempi tecnico del deposito cauzionale.

Art. 24 – Validità della attestazione I.S.E.E.

- 1) Al fine di accedere ad una agevolazione tariffaria in occasione della fruizione delle prestazioni qui disciplinate, allorché ne sia previsto l'utilizzo, l'utenza può presentare un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità.
- 2) Ai fini del mantenimento delle eventuali agevolazioni ottenute, e alla scadenza dell'attestazione I.S.E.E., deve essere presentata nuova attestazione ISEE entro il 15 gennaio di ogni anno, salvo diversa determinazione comunale.

Art. 25 – Effetti di una nuova attestazione I.S.E.E.

- 1) Indipendentemente dalla decorrenza della prestazione sociale usufruita, l'agevolazione tariffaria è concessa sulla base di un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità alla data di richiesta.
- 2) L'agevolazione ottenuta resta pertanto invariata e non è modificabile presentando una nuova attestazione I.S.E.E. per la medesima prestazione e durata, fatta salva la presentazione, sussistendone i casi previsti dalla normativa, del c.d. I.S.E.E. corrente.

Art. 26 – Assenza o incompletezza dell'attestazione I.S.E.E.

- 1) Giacché costituisce onere dell'utenza avvalersi dell'opportunità offerta dalla normativa vigente (vale a dire l'eventuale ottenimento di un'agevolazione presentando l'attestazione I.S.E.E., allorché prevista) l'attestazione I.S.E.E. è stata introdotta nell'interesse della persona che intende usufruire dei benefici normativamente previsti, con la conseguenza che la scelta consapevole di non presentarla non può che rivelare la rinuncia implicita ai benefici medesimi.
In tal caso il pagamento integrale (costo complessivo o tariffa massima) non è quindi una sanzione, ma il naturale effetto ricavabile dal dettato normativo, in quanto è logico che i fruitori delle prestazioni agevolate debbano dimostrare il possesso dei requisiti all'uopo prescritti con lo strumento individuato dall'ordinamento. In assenza dell'attestazione sorge l'obbligo di corrispondere una quota pari all'intero costo, prezzo o retta massima stabilita, dato che l'utente non ha dato conto delle condizioni che giustificano l'esenzione o la riduzione.
- 2) In caso di presentazione di un'attestazione I.S.E.E. incompleta o carente degli elementi previsti dalla normativa vigente, e salvo i casi in cui la prestazione debba comunque essere attivata per ragioni di necessità indifferibile, non si dà seguito alla richiesta di agevolazione. In tal caso è comunque riconosciuta all'utenza la possibilità di integrare la propria documentazione.
Restano impregiudicate tutte le azioni previste dall'Ordinamento a tutela del credito erariale eventualmente maturato.

Art. 27 – Controllo sulle dichiarazioni sostitutive

- 1) Le istanze, i documenti allegati e le attestazioni I.S.E.E. presentate dai richiedenti sono soggette a controllo ai sensi degli artt. 71 e ss. del d.P.R. n. 445/2000 - anche a campione - nella misura definita dal Dirigente/Responsabile del Servizio comunale competente con proprio provvedimento, secondo criteri di imparzialità e trasparenza, suddivisa per tipologia di controllo (veridicità e di congruità).
- 2) Il Servizio comunale competente attiva le seguenti tipologie di controlli:
 - a. formali: per verificare la correttezza formale della istanza;
 - b. di veridicità: per verificare quanto dichiarato dal richiedente o documentato con atti presentati a corredo dell'istanza
 - c. di congruità: per valutare se la situazione economica dichiarata sia compatibile con la composizione e il fabbisogno di sostentamento del nucleo.

- 3) Oltre a quanto stabilito dal precedente co. 1, possono essere attivati controlli ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000 con riguardo alle situazioni in cui:
 - a. il richiedente il cui nucleo non risulti in carico ai servizi sociali, presenta un'attestazione I.S.E.E. a reddito imponibile pari a zero;
 - b. il richiedente presenta un'istanza contenente dati difformi da quelli indicati nella attestazione I.S.E.E. allegata alla medesima o ad altra istanza presentata recentemente nel medesimo o in altro Servizio del Comune.
- 4) Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, il servizio competente può attivare controlli di congruità sulle attestazioni ISEE rese qualora queste risultino:
 - a. apparentemente incongrue, in quanto l'indicatore I.S.E.E. è inferiore alle necessità medie di sostentamento del nucleo familiare;
 - b. contraddittorie rispetto ad altri stati, fatti e qualità del richiedente e/o di terzi da lui dichiarati nell'istanza o precedentemente dichiarati oppure contraddittorie rispetto al tenore di vita del nucleo.
- 5) I controlli potranno essere effettuati in via successiva rispetto alla prestazione richiesta nel caso sia urgente provvedere ad erogare la prestazione, oppure potranno essere fatti in via preventiva, qualora se ne ravvisi la necessità.
- 6) Il personale del Servizio competente in caso di controlli di veridicità e di congruità, si avvale delle banche dati comunali e di quelle di altre pubbliche amministrazioni e si avvale della collaborazione della polizia locale e di qualsiasi altro servizio comunale per l'effettuazione di accertamenti, nei limiti delle competenze di legge.
- 7) Per le finalità di controllo il Comune può stipulare intese con la Guardia di Finanza.
- 8) In caso di mendacità dell'attestazione I.S.E.E., che non sia riconducibile a mero errore materiale e non sia di entità irrilevante o comunque minima, il dichiarante decade, nella misura risultante dall'errore, dal beneficio relativo all'agevolazione economica, anche indiretta, ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese. È fatta salva l'attivazione dei procedimenti previsti per le violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali.
- 9) Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio competente, lo stesso provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore mediante presentazione di nuova Attestazione I.S.E.E., sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute. L'errore, così tempestivamente segnalato, non determina la necessità di segnalare il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 28 – I.S.E.E. corrente

- 1) Qualora ricorrano le condizioni normativamente previste, è facoltà dell'utenza presentare un I.S.E.E. corrente, in base al quale le agevolazioni sono rideterminate anche in corso d'anno. In ogni caso ciò non comporta il ricalcolo delle agevolazioni già fruite.
- 2) L'I.S.E.E. corrente può essere accettato in qualsiasi momento, ai fini della rideterminazione dell'agevolazione, con effetti della nuova agevolazione a partire dalla data di presentazione dell'I.S.E.E. corrente.

Art. 29 – Accertamento dell'estraneità economica o affettiva ai fini I.S.E.E. Accertamento del diverso nucleo familiare rilevante per situazione di abbandono

- 1) Nel caso di prestazioni agevolate di natura sociosanitaria e di prestazioni sociali agevolate rivolte ai minorenni ex art. 7 co. 1 lett. e del d.P.C.M. n. 159/2013, il componente del nucleo che intenda far valere la situazione di estraneità di un altro componente in termini di rapporti affettivi ed economici dovrà presentare idonea istanza al Servizio sociale, allegando allo scopo dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio, redatta ai sensi di legge, corredata da almeno uno dei documenti di seguito elencati:
 - querela di parte ai sensi dell'art. 570 c.p.;
 - denuncia alle Forze di Polizia relativa a maltrattamenti e/o violenze familiari perpetrate dal genitore nei confronti del figlio;
 - ogni altra documentazione ufficiale che comprovi quanto dichiarato.

Il procedimento relativo si conclude con provvedimento motivato del Dirigente/Responsabile del Servizio sociale comunale (di riconoscimento ovvero di diniego ovvero di impossibilità di riconoscimento) nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, salva proroga per esigenze istruttorie.

- 2) Ai sensi della normativa vigente si verifica l'esclusione dell'attrazione del coniuge non convivente nel nucleo familiare ai fini I.S.E.E. qualora sussista "abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali". Tale abbandono si considera accertato:
- quando sussistano provvedimenti giurisdizionali anche temporanei o interlocutori o di rinvio ad altra data d'udienza ove al contempo l'autorità giurisdizionale accerta lo stato di fatto di separazione dei coniugi (sentenze con decisione su una parte della causa che per intanto accertano o stabiliscono lo stato di separazione, ordinanze e decreti d'urgenza a tutela dei coniugi, di uno di questi e/o di figli, ordinanze di rinvio ad altra udienza che per intanto accertino e/o stabiliscano la situazione di fatto dei coniugi);
 - a fronte di relazioni di Servizio sociale professionale che accertino lo stato di fatto di separazione dei coniugi a fronte della presa in carico di uno dei due coniugi;
 - in caso di situazioni anagrafiche e di stato civile che accertino una nuova situazione di convivenza di uno dei coniugi con terzi e/o figli nati da tale convivenza;
 - in caso di situazioni anagrafiche e documentali che accertino uno stato di fatto almeno decennale di assenza di convivenza tra i due coniugi;
 - in caso di situazioni anagrafiche che comprovino l'irreperibilità di uno dei due coniugi;
 - in caso di istituti giuridici non ancora riconosciuti nell'ordinamento italiano, sanciti da provvedimenti da parte delle competenti autorità di uno Stato estero, prodotte con documentazione legalizzata, che attestino la situazione di separazione di fatto dei coniugi.

SEZIONE QUARTA – Disposizioni finali

Art. 30 – Abrogazioni

- 1) A far data dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è abrogata ogni altra disposizione comunale in materia con esso incompatibile.

Art. 31 – Pubblicità

- 1) Il presente Regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune ed è inoltre reso disponibile al pubblico, per la visione e per l'estrazione di copia, presso il Servizio sociale.
- 2) È fatto carico ai singoli operatori della più ampia informazione e diffusione della norma regolamentare approvata nei modi e nelle forme che riterrà opportune.

Art. 32 – Entrata in vigore

- 1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione nell'albo pretorio informatico della deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 33 – Revisione

- 1) Le fasce di contribuzione ed i relativi limiti minimi e massimi definite nelle schede allegate al presente regolamento sono soggette a revisione nell'arco di 6 mesi, previa verifica dell'effettiva possibilità contributiva delle famiglie e del rispetto degli equilibri di bilancio.

Art. 34 – Monitoraggio

- 1) Con cadenza almeno triennale l'Ambito presenta ai comuni una relazione relativa allo stato di attuazione della disciplina regolamentare, con particolare riferimento all'impatto sui destinatari dei servizi, sull'organizzazione comunale e sugli aspetti economico – finanziari di bilancio. I comuni, sulla scorta della predetta relazione, può proporre eventuali interventi di revisione o integrazione del presente regolamento.
- 2) Per le finalità sopra richiamate, sono attivati incontri periodici con le Organizzazioni Sindacali, con i soggetti del Terzo Settore e con gli specifici portatori di interesse, per una verifica dello stato di attuazione della disciplina prevista dal presente regolamento, con la messa a disposizione di dati ed elementi di valutazione.

- 3) Per integrare la capacità di lettura dei fenomeni sociali i Comuni, in forma singola o associata, attraverso i più idonei strumenti informativi, effettuano una raccolta dati sistematica sulla domanda intercettata, sugli interventi erogati e sugli esiti degli stessi.

Art. 35 – Rilevamento del grado di soddisfazione degli utenti

- 1) Per migliorare la qualità del servizio offerto e rilevare eventuali criticità, i Comuni, in forma singola o associata, si impegnano ad utilizzare (annualmente o al termine dell'intervento) adeguate modalità di valutazione della prestazione fruita, finalizzate, in particolare, a rilevare il grado di soddisfazione dell'utenza/famiglia.

PARTE SPECIALE - LE SCHEDE DELLE SINGOLE PRESTAZIONI

Scheda 1: Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD)

Descrizione del servizio

Il Servizio di assistenza domiciliare è costituito da un complesso di prestazioni di natura socioassistenziale erogate al domicilio del cittadino.

Finalità

Il SAD è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, prevenendo o rimuovendo condizioni di criticità che possono provocare situazioni di bisogno o svantaggio sociale e riducendo il rischio di istituzionalizzazione o emarginazione sociale della persona.

Il SAD promuove, mantiene o recupera:

- l'autonomia della persona, sostenendone le capacità e le autonomie residuali;
- la vita di relazione e la permanenza nel proprio ambiente di vita;
- il sostegno delle famiglie impegnate nell'attività di cura;
- l'integrazione e il collegamento con i servizi sociosanitari.

Destinatari

Possono fruire del SAD le persone individuate all'art. 5 del Regolamento, di qualsiasi età che si trovano in condizioni transitorie o permanenti di fragilità o in situazioni di non autosufficienza, per le quali il Servizio sociale preveda di attivare un progetto assistenziale domiciliare.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base di fasce ISEE come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 27/11/2023 e s.m.i..

Scheda 2: Pasti a domicilio

Descrizione del servizio

Il servizio consiste nella consegna al domicilio dell'utente di un pasto pronto, opportunamente confezionato secondo le norme igieniche e nutrizionali definite dagli organi competenti.

Finalità

Il servizio pasti a domicilio è finalizzato a garantire all'utenza autonomia di vita nella propria abitazione e nel proprio ambiente familiare, garantendo il soddisfacimento di una necessità primaria e assicurando una corretta alimentazione a persone non in grado di provvedervi autonomamente.

Destinatari

I destinatari del servizio pasti a domicilio sono, di norma, le persone con ridotta autonomia funzionale e incapaci a provvedere in modo autonomo alla preparazione dei pasti, che vivono soli o con familiari non in grado di provvedere a tale necessità.

Accedono prioritariamente al servizio pasti a domicilio le persone, individuate al paragrafo precedente, del tutto prive di una rete familiare di supporto.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base di fasce ISEE come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 29/07/2024 e s.m.i..

Scheda 3: Trasporto sociale

Descrizione del servizio

Il trasporto sociale consiste nel trasporto e nell'accompagnamento di persone non in grado di raggiungere in autonomia luoghi di cura, riabilitazione e altri servizi individuati dal Servizio Sociale.

Finalità

Il trasporto sociale è un servizio in favore di persone fragili e svantaggiate.

L'accesso alle prestazioni e strutture è indicato nella convenzione in essere tra il Comune e il soggetto erogatore.

Destinatari

Sono destinatari del servizio, senza pretesa di esaustività:

- persone disabili;
- pazienti oncologici e/o emodializzati;
- persone anziane o disabili non autosufficienti;
- situazioni segnalate dal Servizio sociale.

Accedono prioritariamente al servizio le persone prive di rete familiare di supporto, previa autorizzazione da parte del Servizio sociale.

Il Servizio è offerto compatibilmente con i mezzi a disposizione dell'Amministrazione comunale o del soggetto gestore e compatibilmente con le risorse di bilancio.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio sulla base di fasce ISEE come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 27/11/2023 e s.m.i..

Scheda 4: Assistenza Domiciliare Minori (ADM)

Descrizione del servizio

Il servizio di assistenza domiciliare minori (ADM) consiste in un percorso educativo di accompagnamento temporaneo svolto da un'équipe multidisciplinare nei confronti di minori e del loro nucleo familiare.

L'affiancamento avviene nel contesto naturale di vita del nucleo familiare, all'interno della casa e nel contesto territoriale in cui vive il minore.

Finalità

Le finalità del servizio ADM sono preventive e riparative volte a:

- tutelare e sostenere i minori che vivono esperienze di difficoltà;
- promuovere le risorse educative/relazionali dei minori e del loro nucleo familiare;
- favorire l'integrazione nel contesto sociale del minore e del nucleo familiare;
- accompagnare i genitori all'interno dei percorsi di autonomia nel compito educativo verso i figli.

Destinatari

Sono destinatari del servizio le famiglie e i minori:

- sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- che necessitano di interventi di assistenza educativa nell'ambito di un progetto di tutela del minore all'interno del contesto parentale;
- che presentano gravi problematiche sociali quali conflittualità familiari, grave emarginazione, patologie mediche ovvero trascuratezza, disorganizzazione e incapacità genitoriale a gestire adeguatamente aspetti educativi ed anche pratici del vivere quotidiano.

Accedono prioritariamente al servizio i minori destinatari di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità di accesso

L'attivazione del servizio avviene su proposta dell'Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell'Autorità Giudiziaria. L'attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del Servizio sociale professionale.

Durata

Gli orari di svolgimento del servizio, la loro durata e il numero di operatori necessari saranno concordati tra le parti (operatori sociali referenti e coordinatore). La durata del progetto è valutata dal Servizio sociale in relazione alle specifiche necessità.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 22 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato e di fasce ISEE stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Scheda 5: INCONTRI PROTETTI

Descrizione del servizio

Il Servizio di incontri protetti consiste nella realizzazione di regolari visite genitori - figli alla presenza di una figura educativa avente il compito di osservare, favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione tra i minori e i genitori.

Finalità

Il Servizio incontri protetti ha la finalità di favorire e facilitare il mantenimento o la ricostruzione della relazione genitori – figli nell’ambito di nuclei familiari caratterizzati da genitori altamente conflittuali o maltrattanti o affetti da problematiche sanitarie (psichiatriche o di dipendenza), ovvero minori collocati in comunità alloggio/affidamento familiare.

Destinatari

Destinatari del servizio sono i minori sottoposti alla tutela dell’Autorità Giudiziaria che, mediante provvedimento, ne regola il diritto di visita con i genitori a seguito di allontanamento dagli stessi da uno/entrambe le figure genitoriali/altri familiari a causa di separazione/divorzio, conflitto familiare, affidamento etero - familiare, inserimento in comunità d’accoglienza. Possono essere destinatari del servizio anche minori non sottoposti alla tutela dell’Autorità Giudiziaria, su richiesta della famiglia e previa valutazione del Servizio sociale professionale.

Modalità di accesso

L’accesso al Servizio incontri protetti è subordinato ad un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ne prescrive l’attivazione con conferimenti dell’incarico al Servizio Tutela Minori. L’attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del Servizio sociale professionale.

Durata

Le modalità ed i tempi del percorso di Incontri Protetti sono definiti in fase di programmazione dal Servizio Tutela Minori, in base a quanto disposto dall’Autorità Giudiziaria ed alla disponibilità di tutti i soggetti coinvolti.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all’art. 22 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato e di fasce ISEE stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Scheda 6: Affidamenti (etero)familiari

Descrizione del servizio

L’affidamento familiare è una forma di aiuto temporaneo per minori che vivono situazioni di difficoltà nella propria famiglia, e prevede l’accoglienza temporanea del minore presso risorse familiari presenti sul territorio disponibili a prendersi cura di lui e ad accompagnarlo nella crescita.

Finalità

L’affidamento familiare ha la finalità di garantire al minore il diritto a crescere in un ambiente che possa soddisfare le sue esigenze educative e affettive, in grado di rispettare i suoi bisogni, in riferimento alle caratteristiche personali e familiari e alla sua specifica situazione di difficoltà.

Destinatari

I destinatari di progetti di accoglienza possono essere:

- minori segnalati dal Servizio sociale comunale o dal Servizio Minori e Famiglia, previo accordo con la famiglia di origine;
- minori sottoposti alla tutela dell’Autorità Giudiziaria.

Modalità di accesso al servizio

L’attivazione del servizio avviene su proposta dell’Assistente sociale o dei servizi territoriali, nonché su prescrizione dell’Autorità Giudiziaria. L’attivazione del servizio può anche avvenire su richiesta della famiglia previa valutazione del Servizio sociale professionale.

Durata

La durata dei progetti di affidamento è variabile a seconda della situazione di difficoltà della famiglia di origine del minore; in linea di massima, si va da un minimo di un anno ad un massimo di due, prorogabili in base al consenso dei soggetti coinvolti e/o alle disposizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Modalità, frequenza, e tempi propri del progetto di affidamento potranno essere previsti e definiti di volta in volta e congiuntamente dal Servizio sociale/Tutela Minori e dal Servizio affidi, nel rispetto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria.

Compartecipazione al costo del servizio

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 22 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato e di fasce ISEE stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Scheda 7: Frequentazione unità di offerta semiresidenziali di natura socioassistenziale per persone con disabilità

Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali che erogano prestazioni di natura socioassistenziale rivolte a persone con disabilità, attualmente individuate dalla Regione, offrono prestazioni assistenziali, educative, di formazione all'autonomia, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità.

Il Servizio di Formazione all'Autonomia (SFA), è una unità di offerta preordinata all'accoglienza di persone con disabilità che, per le loro caratteristiche, non necessitano di servizi ad alta protezione, ma di interventi a supporto e sviluppo di abilità utili a creare consapevolezza, autodeterminazione, autostima e maggiori autonomie spendibili per il proprio futuro, nell'ambito del contesto familiare, sociale, professionale e nella prospettiva di un inserimento lavorativo.

Il Centro Socio Educativo (CSE), è una unità di offerta che promuove interventi socio-educativi mirati e personalizzati, articolati in un Progetto Educativo Individualizzato (PEI) per ogni ospite con disabilità.

Finalità

La frequentazione dello SFA è finalizzata all'acquisizione di competenze sociali, rispetto al proprio ruolo nella famiglia e all'acquisizione di prerequisiti per un inserimento lavorativo. Le attività eseguibili nel CSE sono di tipo socio-educativo ovvero socio-animativo e sono finalizzate all'implementazione dell'autonomia personale, alla socializzazione, al mantenimento del livello culturale oltre ad essere propedeutiche all'inserimento nel mercato del lavoro.

Destinatari

Frequentanti l'unità di offerta denominata SFA, sono:

- persone con disabilità di età compresa tra i 16 anni e i 35 anni;
- persone di età superiore ai 35 anni con esiti da trauma o da patologie invalidanti che, dimessi dal sistema sanitario o sociosanitario, necessitano, per una loro inclusione sociale, di un percorso di acquisizione di ulteriori abilità sociali.

Non possono accedere allo SFA persone con prevalenza di patologie psichiatriche o in situazione di dipendenza da sostanze.

Frequentanti l'unità di offerta denominata CSE sono persone con disabilità la cui fragilità non è ricompresa tra quelle riconducibili al sistema sociosanitario.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'inserimento presso SFA e CSE è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza di SFA e STD sulla base di fasce ISEE come stabilito con deliberazione di Giunta Comunale n. 156 del 27/11/2023 e s.m.i...

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza di CSE secondo le modalità specificate agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato e/o calcolata sulla base della formula lineare, per la quale la Giunta comunale individua ISEE Sociosanitario iniziale e ISEE Sociosanitario finale, così come definiti nella sezione iniziale del presente regolamento.

È prevista una riduzione della quota a carico dell'utenza solo per assenze prolungate e giustificate determinate dalla carta dei servizi di ogni singola struttura.

Scheda 8: Frequentazione unità di offerta semiresidenziali di natura sociosanitaria per persone con disabilità (CDD)

Descrizione

Le unità di offerta semiresidenziali (CDD) che erogano prestazioni di natura sociosanitaria per persone con disabilità gravi offrono prestazioni rivolte a persone con disabilità di età superiore ai 18 anni.

Il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle condizioni stabilite dalla disciplina regionale di riferimento.

Per contributo per l'integrazione della retta dei centri diurni per persone con disabilità si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della retta di frequenza di unità di offerta semiresidenziali a carattere sociosanitario per persone con disabilità, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza e liquidato direttamente all'ente gestore.

Finalità

La frequentazione dell'unità di offerta qui disciplinata ha lo scopo di:

- offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla riabilitazione;
- sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

Destinatari

Accedono al CDD le persone con disabilità gravi di età superiore ai 18 anni.

Il minore di età potrà essere eccezionalmente accolto solo in presenza contestuale delle condizioni stabilite dalla disciplina regionale di riferimento.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con la famiglia, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'inserimento presso il CDD è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo in capo all'utenza secondo le modalità specificate agli artt. 21 e 22 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato e/o calcolata in base alla differenza tra la retta complessiva del servizio e il voucher a carico del Comune determinato con la seguente formula:

[€ 46,20 (costo CDD variabile secondo comunicazione CDD)x235 (giorni di apertura)]- 2640*)-[(ISEE/20.000**)x3360***]

*€ compartecipazione minima famiglia 220 €/mese (soggetta ad eventuale revisione con deliberazione di Giunta Comunale)

** soglia massima stabilita (soggetta ad eventuale revisione con deliberazione di Giunta Comunale)

***€ compartecipazione massima famiglia 500 €/mese (soggetta da eventuale revisione con deliberazione di Giunta

Comunale)
ISEE Sociosanitario

È prevista una riduzione della quota a carico dell'utenza solo per assenze prolungate e giustificate determinate dalla carta dei servizi di ogni singola struttura.

Scheda 9: Frequentazione unità di offerta semiresidenziali di natura sociosanitaria per persone anziane

Descrizione

Il Centro Diurno Integrato (CDI) si colloca nella rete dei servizi socio-sanitari per anziani, con funzione intermedia tra l'assistenza domiciliare e le strutture residenziali. Si rivolge a persone che vivono a casa, con compromissione parziale o totale dell'autosufficienza e con necessità assistenziali che superano la capacità del solo intervento domiciliare, ma che non richiedono ancora un ricovero in RSA.

Finalità

La frequentazione del CDI ha lo scopo di:

- concorrere all'assistenza quando gli interventi a domicilio non sono in grado di garantire un'adeguata intensità e continuità del supporto all'anziano, alla sua famiglia o al suo contesto solidale;
- garantire alle famiglie o al contesto solidale sostegno nell'assistenza all'anziano e sollievo diurno dall'onere assistenziale;
- offrire in regime diurno prestazioni socioassistenziali, sanitarie e riabilitative, nonché di animazione e di creazione / mantenimento dei rapporti sociali.

Destinatari

Persone con compromissione dell'autosufficienza:

- affette da pluripatologie cronico-degenerative, fra le quali anche le demenze;
- di norma di età superiore ai sessantacinque anni;
- sole, anche con un discreto livello di autonomia ma a rischio di emarginazione dalle cure, oppure inserite in un contesto familiare o solidale, per le quali l'assistenza domiciliare risulta non sufficiente.

Nel Centro Diurno Integrato non sono ammissibili persone autosufficienti, né che già fruiscono di servizi residenziali socio-sanitari, né con elevate esigenze clinico-assistenziali, né persone con problematiche psichiatriche attive o con demenza associata a gravi disturbi comportamentali, né persone in età giovane o giovane-adulta con disabilità.

Modalità di accesso

L'avvio della frequenza è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta deve essere concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte assistenziali territoriali.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 22 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato e di fasce ISEE stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

Scheda 10: Interventi di sostegno economico (contributi economici comunali)

Descrizione

I contributi economici sono volti a favorire il contenimento del disagio e l'acquisizione dell'autonomia.

I contributi economici, senza pretesa di esaustività, si suddividono in contributi ordinari, straordinari, per sostegno al pagamento del canone di locazione e emergenza abitativa in genere.

I contributi erogati sono revocabili, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 14 e 15 della Parte Generale del presente Regolamento.

Finalità

I contributi economici sono finalizzati alla prevenzione o contenimento del disagio e della marginalità sociale,

laddove l'insufficienza del reddito delle persone determini condizioni economiche tali da non garantire il soddisfacimento dei bisogni primari.

Per esigenze particolari³, valutate dal Servizio sociale, e comunque nei limiti delle disponibilità di bilancio, è possibile l'erogazione di contributi economici "straordinari", puntualmente declinati e limitati nel tempo.

Destinatari

Destinatari dei contributi economici qui disciplinati possono essere solo le persone residenti nel Comune, salva l'erogabilità, per circostanze eccezionali, discrezionalmente valutate dal Servizio sociale, ai soggetti di cui all'art. 5 del presente Regolamento, che si trovino in una condizione di grave disagio socioeconomico.

Modalità di accesso

L'intervento di sostegno economico può anche avvenire su richiesta dell'interessato (o di chi lo rappresenta) previa valutazione del Servizio sociale.

Soglia di accesso ed entità del contributo

La soglia della capacità economica dei destinatari ai fini dell'accesso ai contributi qui disciplinati è pari ad un'attestazione I.S.E.E. uguale e/o inferiore ad € 10.140,00. L'eventuale contributo, sottoposto a discrezione del parere tecnico, oltretutto l'importo massimo dello stesso, sono determinati dalla Giunta comunale all'interno di un progetto individualizzato.

Scheda 11: Contributi per famiglie affidatarie/collocatarie e reti familiari⁴

Descrizione dell'intervento

Con la locuzione "contributo per affido familiare" si intende un beneficio economico forfettario, corrisposto alle famiglie affidatarie/collocatarie che accolgono un minore in affido familiare, consensuale o giudiziale.

Ai sensi della l. n. 184/1983, il contributo alla famiglia affidataria/collocataria non costituisce un diritto soggettivo perfetto per i percipienti, ma è stabilito discrezionalmente dal Comune nei limiti delle risorse economiche disponibili.

Finalità

Il contributo qui disciplinato è finalizzato al concorso per il mantenimento del minore affidato/collocato al di fuori della famiglia di origine, affinché sia favorita la disponibilità e l'idoneità all'accoglienza, indipendentemente dalle condizioni economiche del nucleo affidatario/collocatario.

Destinatari

Destinatari del contributo qui disciplinato sono i nuclei affidatari/collocatari di minori di cui uno (o entrambi) gli esercenti la responsabilità genitoriale siano residenti nel Comune.

Modalità di accesso

L'eventuale riconoscimento del contributo economico è subordinato all'avvio di un Progetto Individualizzato di affido familiare.

Soglia di accesso ed entità del contributo

Il Comune riconosce al nucleo affidatario/collocatario un contributo economico mensile forfettario, con importo differenziato nei casi di affido intrafamiliare ed extrafamiliare o a tempo pieno e a tempo parziale.

L'importo del contributo è determinato dalla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci del 24/02/2022: "Modifica regolamento Affidi familiari: quota contributo famiglie affidatarie" e s.m.i..

Durata

La durata dell'intervento coincide con la durata del progetto di affido.

Scheda 12: Integrazione rette di unità di offerta residenziali di natura socio sanitaria per persone con disabilità o anziane non autosufficienti

Descrizione

Il Servizio sociale, nell'ambito delle attività realizzate a favore delle persone con disabilità e delle persone anziane non autosufficienti, valuta, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, scrutinate preventivamente dal medesimo⁵, la sussistenza della necessità del ricovero della persona in unità di offerta a

carattere residenziale (RSA, RSD, CSS, comunità e unità di offerta analoghe, normativamente individuate, comunque denominate).

Il Servizio sociale verifica preventivamente, dunque, l'effettiva impossibilità del mantenimento dell'interessato nel proprio ambito familiare, anche tramite il ricorso agli altri servizi della rete (ad esempio, le prestazioni SAD, ADI, Centri diurni, RSA aperta, assegni di cura, ecc.).

Per integrazione della retta di servizi residenziali si intende un intervento economico comunale per la copertura parziale o totale della retta di degenza (quota sociale) di unità di offerta residenziali, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza, eventualmente liquidato direttamente all'ente gestore⁶.

È prevista un'azione di orientamento e consulenza da parte del Servizio sociale nei confronti dell'utenza o dei familiari, al fine dell'individuazione della migliore soluzione assistenziale e con il minor aggravio di spesa per l'Amministrazione comunale.

Finalità

La finalità è quella di garantire alle persone anziane non autosufficienti ovvero alle persone con disabilità, allorché non assistibili a domicilio, l'opportunità di essere ospitate in strutture residenziali extraospedaliere che offrano loro tutta l'assistenza di cui hanno bisogno.

Le strutture residenziali possono garantire livelli diversi di intensità assistenziale e, quindi, ospitare persone con problemi sanitari di diversa complessità.

Destinatari

Accedono alle unità di offerta accreditate le persone individuate dalla disciplina regionale di settore⁷.

Modalità di accesso

L'inserimento è ordinariamente concordato all'interno di un Progetto Individualizzato come previsto dal presente Regolamento.

Il Servizio sociale è il soggetto titolare del Progetto, che deve essere coerente e integrato con il complessivo progetto di vita della persona. L'inserimento nell'unità di offerta residenziale deve essere concordato con il beneficiario o chi lo rappresenta, ma deve tenere conto della valutazione dei bisogni della persona e quindi dell'appropriatezza della risposta, al fine di consentire un utilizzo appropriato delle offerte socio-sanitarie territoriali.

L'eventuale lista di attesa relativa all'inserimento presso le unità di offerta residenziali è operata sulla base di criteri valutativi di ordine sociale che saranno oggetto di previa comunicazione al richiedente e specifica motivazione in sede di adozione.

Durata

La permanenza nelle unità di offerta a carattere residenziale è, di regola, a tempo indeterminato, con verifiche annuali, nel caso di integrazione comunale della retta, dell'appropriatezza e della quota di compartecipazione a carico dell'utenza.

Compartecipazione al costo

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 22 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato.

Scheda 13: Inserimento in unità di offerta di tipo residenziale rivolte a minori

Descrizione e finalità

Le unità di offerta residenziali per minorenni qui disciplinate hanno lo scopo di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo, quando possibile, una relazione significativa con la famiglia d'origine.

Il Comune, nell'ambito delle attività realizzate a favore dei minori in difficoltà, in mancanza di soluzioni alternative validamente perseguibili, soggette al preventivo vaglio professionale, prevede il ricovero in unità di offerta a carattere residenziale (Comunità educative, comunità familiari, alloggi per l'autonomia).

Per integrazione della retta (quota sociale) di servizi residenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale di detta quota, erogato in modo diversificato in relazione alla capacità economica dell'utenza, liquidato direttamente all'ente gestore.

Destinatari

Destinatari dell'eventuale integrazione economica comunale sono:

- minori temporaneamente privi del necessario supporto familiare o per i quali la permanenza nel proprio nucleo familiare sia contrastante con un armonico evolversi della personalità e del processo di socializzazione;
- minori in situazione di disagio con necessità urgente di intervento di accoglienza al di fuori della famiglia d'origine;
- mamme con bambini in situazione di grave disagio;
- giovani anche in prosieguo amministrativo.

Tipologia delle prestazioni

- *Comunità educativa*: struttura di accoglienza, pubblica o privata, con finalità educative e sociali assicurate in forma continuativa attraverso personale qualificato. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.
- *Comunità familiare*: struttura di accoglienza, con finalità educative e sociali, realizzata senza fini di lucro da una famiglia presso la propria abitazione. Può svolgere anche funzioni di pronto intervento o essere destinata esclusivamente a tipologie omogenee di utenza.
- *Alloggi per l'autonomia*: abitazioni destinate a giovani che hanno compiuto la maggiore età, anche in prosieguo amministrativo, per i quali è necessario un supporto per il raggiungimento dell'autonomia.

Durata

L'eventuale integrazione comunale della retta (quota sociale) di ricovero, e la relativa misura, è soggetta a verifiche periodiche, ordinariamente annuali, della capacità economica dell'utenza (nucleo familiare rilevante).

Soglia di accesso ed entità del contributo

È prevista una compartecipazione al costo del servizio secondo le modalità specificate all'art. 22 del presente Regolamento, determinata sulla base del Progetto Individualizzato e di fasce ISEE e/o di reddito stabilite con deliberazione di Giunta Comunale.

3. Ad esempio, senza pretesa di esaustività: per particolari emergenze abitative e interventi a favore di donne vittime di violenza, ecc.
4. Come da deliberazione Assemblea dei Sindaci del 24 febbraio 2022: Modifica regolamento Affidi Familiari: quota contributo famiglie affidatarie.
5. Analogamente, l'appropriatezza e la necessità della permanenza/inserimento in una unità di offerta residenziale accreditata è valutata dal Servizio sanitario pubblico.
6. A titolo esemplificativo: ricovero definitivo in RSA; ricovero sollievo in RSA; ricovero in unità di offerta residenziali per disabili; ricovero di sollievo in unità di offerta residenziali per disabili; ospitalità in appartamenti di residenzialità leggera; ricovero in unità di offerta sociale per adulti.
7. A titoli esemplificativo: persone disabili e anziane prive di adeguato sostegno familiare e/o con un livello di compromissione funzionale tale da non consentirne la permanenza a domicilio.